



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 1° giugno 2018
(OR. en)

**Fascicolo interistituzionale:
2018/0212 (COD)**

**9615/18
ADD 1**

**ECOFIN 553
UEM 226
CADREFIN 63
CODEC 939
IA 169**

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	31 maggio 2018
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2018) 387 final ANNEX 1
Oggetto:	ALLEGATO della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione della Funzione europea di stabilizzazione degli investimenti

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2018) 387 final ANNEX 1.

All.: COM(2018) 387 final ANNEX 1



Bruxelles, 31.5.2018
COM(2018) 387 final

ANNEX 1

ALLEGATO

della

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
relativo all'istituzione della Funzione europea di stabilizzazione degli investimenti**

{SEC(2018) 277 final} - {SWD(2018) 297 final} - {SWD(2018) 298 final}

ALLEGATO I

METODOLOGIA PER LA VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ DEI SISTEMI E DELLE PRATICHE DI GESTIONE DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI DEGLI STATI MEMBRI

1. Ambito di applicazione

Al fine di aumentare l'impatto degli investimenti pubblici e di ogni possibile sostegno dell'EISF, la valutazione della qualità dei sistemi e delle pratiche di gestione degli investimenti pubblici degli Stati membri contribuisce alla loro elevata qualità. Tale valutazione contribuisce ad aumentare il livello di efficacia della pianificazione, dell'assegnazione e della realizzazione degli investimenti pubblici a livello nazionale.

Gli indicatori si basano sui principi stabiliti dal presente regolamento per quanto riguarda lo scopo e l'ambito di applicazione dell'EISF, i criteri di ammissibilità e quelli di attivazione.

2. Indicatori

Nel quadro della valutazione qualitativa di cui all'articolo 1, la Commissione esamina quindici indicatori relativi al processo decisionale in materia di investimenti pubblici in tre diverse fasi del ciclo relativo a questi ultimi.

Le tre fasi principali di tale ciclo sono le seguenti:

1. pianificazione degli investimenti pubblici in tutto il settore pubblico ("fase di pianificazione");
2. assegnazione di investimenti pubblici a settori e progetti ("fase di assegnazione");
3. realizzazione di progetti nel rispetto dei tempi e del bilancio ("fase di realizzazione").

Per valutare la *fase di pianificazione* si utilizzano i seguenti indicatori:

- a) le norme e i principi di bilancio sono tali da garantire che i livelli complessivi di investimenti pubblici siano adeguati, prevedibili e sostenibili;
- b) i piani settoriali sono tali da garantire che le decisioni relative agli investimenti pubblici si basino su priorità, stime dei costi e obiettivi chiari e realistici per ciascun settore;
- c) gli accordi di coordinamento centrale e locale assicurano che i piani di investimento pubblico siano integrati tra i vari livelli di governo, offrano certezza sui finanziamenti da parte del governo centrale e garantiscano livelli sostenibili di prestiti subnazionali;
- d) la gestione dei partenariati pubblico-privato (PPP) è tale da garantire una valutazione, una selezione e un monitoraggio efficaci di progetti e passività relativi ai PPP;
- e) le norme che disciplinano le società di infrastrutture sono tali da garantire mercati aperti e competitivi per l'offerta di servizi relativi alle infrastrutture, una determinazione oggettiva dei prezzi concernenti le relative produzioni e un'efficace sorveglianza dei piani di investimento delle suddette società.

Per valutare la *fase di assegnazione* si utilizzano i seguenti indicatori:

- a) programmazione di bilancio pluriennale che fornisce trasparenza e prevedibilità per quanto riguarda i livelli di investimento da parte di ministeri, programmi e progetti a medio termine;

- b) completezza del bilancio, la quale si riflette nel fatto che tutti gli investimenti pubblici, a prescindere dal canale di finanziamento, sono autorizzati dal legislatore e presentati nella documentazione di bilancio;
- c) unità del bilancio, la quale si riflette nel fatto che le decisioni su singoli progetti tengono conto sia dei loro costi immediati relativi al capitale, sia dei costi futuri di esercizio e di mantenimento;
- d) valutazione dei progetti, la quale si riflette nel fatto che le proposte di progetto sono soggette a una valutazione pubblicata che utilizza una metodologia standard e tiene conto di potenziali rischi;
- e) selezione dei progetti, la quale si riflette nel fatto che questi ultimi sono sistematicamente selezionati e approvati sulla base di criteri trasparenti e inclusi nel portafoglio di progetti approvati per gli investimenti pubblici.

Per valutare la *fase di realizzazione* si utilizzano i seguenti indicatori:

- a) tutela degli investimenti pubblici che si riflette in stanziamenti di progetto sufficienti a coprire i costi totali del progetto e che non possono essere spostati a discrezione dell'esecutivo;
- b) disponibilità di finanziamenti che consente la pianificazione e l'impegno di progetti di investimento sulla base di previsioni affidabili e flussi di cassa tempestivi dal Tesoro;
- c) trasparenza dell'esecuzione del bilancio: i grandi progetti di investimenti pubblici sono appaltati nell'ambito di un processo competitivo e trasparente, monitorati durante la loro attuazione e soggetti ad audit indipendente;
- d) gestione dei progetti: si individua un soggetto responsabile preposto alla gestione dei progetti, che opera secondo piani di attuazione migliorati, oltre ad offrire procedure e orientamenti standardizzati per l'adeguamento dei progetti;
- e) monitoraggio dei beni pubblici: i beni sono riconosciuti, valutati e segnalati in maniera adeguata e il loro ammortamento è riconosciuto all'interno di bilanci redatti con scopi di carattere generale.

3. Quadro di valutazione e relazioni

Si elabora un quadro di valutazione e una tabella riepilogativa per ciascuno Stato membro al fine di individuare in modo trasparente i punti di forza e di debolezza dei sistemi e delle pratiche di gestione degli investimenti pubblici.

La Commissione presenta gli esiti della sua valutazione all'interno di una relazione destinata agli Stati membri.

4. Raccomandazioni

La Commissione può rivolgere raccomandazioni pratiche agli Stati membri in base alla sua valutazione per consentire allo Stato membro interessato di accrescere l'efficacia dei suoi sistemi e pratiche di gestione degli investimenti pubblici.